

alla luce di ciò si deve rilevare che appare del tutto evidente l'esigenza che proprio in una tale delicatissima fase di apertura dell'Unione europea alla Slovenia, la regione Friuli-Venezia Giulia e le imprese dalla stessa insediate devono essere sostenute da strumenti di accompagnamento adeguati;

la prevista riduzione degli aiuti obiettivo 2, ma soprattutto l'esclusione totale, pari al 50 per cento della riduzione a livello nazionale delle aree considerate dall'articolo 87.3c. del trattato, risulterebbero di gravissimo e immediato nocimento e renderebbero impossibile al Friuli-Venezia Giulia costituire una risorsa positiva per il paese e per la stessa comunità;

alla luce di un tanto il Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Roberto Antonione, ha più volte richiesto un incontro con la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di verificare la possibilità di ottenere eventuale deroga ai criteri posti dall'Unione europea;

tali richieste sono risultate completamente inavase atteso che il Governo non ha ritenuto di rispondere neppure con un ordinario riscontro di cortesia;

in data 13 gennaio 2000 le agenzie di stampa hanno comunicato l'avvenuto incontro tra il Presidente del Consiglio dei ministri accompagnato dal Ministro del tesoro e dal consigliere economico Rossi e una delegazione della regione Liguria per esaminare le modifiche alla proposta governativa sulle aree da ammettere agli aiuti di stato da parte dell'Unione europea, il comunicato Ansa affermava altresì che il Presidente del Consiglio confermava l'impegno del Governo a chiedere la deroga ai criteri di ammissibilità degli aiuti comunitari a favore della regione Liguria -:

se una tale condotta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere interpretata come una sostanziale indifferenza nei confronti delle problematiche economico-sociali del Friuli-Venezia Giulia;

se tale sospetta indifferenza sia ri-collegabile alla maggioranza politica che oggi regge la regione Friuli-Venezia Giulia, evidentemente diversa da quella che sostiene non solo il Governo nazionale, ma anche la regione Liguria;

se non ritenga corretto garantire un eguale trattamento a tutte le regioni italiane e se alla luce di ciò non ritenga necessario un incontro tra il Governo e il Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(2-02180) « Franz, Amoruso, Bocchino, Buontempo, Carlesi, Cola, Colosimo, Contento, Delmastro delle Vedove, Fei, Fino, Gramazio, Lo Porto, Lo Presti, Losurdo, Manzini, Marino, Menia, Migliori, Neri, Niccolini, Pagliuzzi, Paolone, Porcu, Antonio Rizzo, Savarese, Tatarella, Tosolini, Tringali, Urso, Zaccheo, Aloj, Gnaga, Malgieri, Mantovano, Giovanni Pace, Pampo, Antonio Pepe, Polizzi ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:

lo stabilimento petrolchimico Eni di Gela rappresenta una delle maggiori realtà industriali della Sicilia e dell'intero Mezzogiorno;

lo stabilimento ha subito nel corso degli anni varie ristrutturazioni e riorganizzazioni che hanno portato ad una drastica riduzione dei livelli occupazionali;

il territorio di Gela ha pagato un prezzo altissimo in termini ambientali allo sviluppo dello stabilimento Petrolchimico

dell'Eni il quale ha inoltre precluso altre possibilità di sviluppo in settori importanti quali la valorizzazione turistica;

attualmente l'Eni detiene dalla regione le concessioni minerarie per l'estrazione del petrolio;

la chiusura graduale degli impianti di Gela rappresentano una soluzione inaccettabile perché il territorio non può subire un ulteriore abbassamento dei livelli occupazionali;

la cessazione delle produzioni di ossido di etilene e di acrilonitrile (arc) con la conseguente perdita di quattrocento posti di lavoro, costituisce la premessa per la chiusura di tutti gli impianti;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire:

a) il mantenimento delle attuali produzioni;

b) il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;

c) eventuali nuovi investimenti nello stabilimento Petrolchimico di Gela.

(2-02181)

« Nesi ».

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

l'ultimo contratto della scuola sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Snals, in data 26 maggio 1999 e 3 agosto 1999, per il quadriennio 1998-2001 e il biennio 1998-1999 nonché il contratto collettivo nazionale integrativo, prevede una maggiorazione contributiva da assegnare ai docenti con almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo che, nel limite del 20 per cento, abbiano superato una « procedura concorsuale selettiva »;

infatti, il Ccnl assegna una parte delle risorse stanziare come trattamento economico accessorio, corrispondente ad una maggiorazione pari a lire 6 milioni annui lordi, a 150 mila docenti, pari al solo 20

per cento della totalità degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999;

scopo di questa prova di concorso non è quella di individuare professionalità più elevate per svolgere funzioni più complesse, maggiormente retribuite, ma quella di istituire una classe di « superdocenti » i quali, pur continuando a svolgere lo stesso lavoro di prima e senza orario aggiuntivo, avranno una maggiorazione retributiva pari a lire 6 milioni annui mantenendo, però, lo stesso *status* di docente di ruolo già in possesso prima della partecipazione al concorso e senza alcuna diversa prospettiva di carriera;

questa discriminazione potrebbe rappresentare, come ha già fatto notare un presidente emerito della Corte costituzionale, una palese violazione dell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale;

anche le rappresentanze sindacali di base della scuola, i Cobas, hanno avviato un ricorso contro il principio della retribuzione differenziata;

inoltre, potrà verificarsi spesso che docenti che insegnano da vent'anni o più, ma hanno avuto il passaggio « in ruolo » meno di dieci anni fa, non potranno partecipare alla prova;

al megaconcorso potrebbero partecipare, secondo una stima del ministero della pubblica istruzione, circa 530 mila candidati, ma solo 150 mila di questi risulterebbero soddisfatti mentre per il restante 80 per cento l'immagine professionale ne uscirebbe distrutta, umiliata, non potendo, infatti, un insegnante « bocciato » pretendere la stima dei suoi allievi e dei suoi colleghi?;

entrando poi nel meccanismo concorsuale, ne è lampante l'arbitrarietà didattica: legare la selezione dei « superdocenti » alle risposte a 100 quiz all'americana è umiliante per i docenti e per la scuola italiana; per quanto riguarda i titoli essi, pur validi in sé, segnalano potenzialità,

corsi frequentati, magari qualche pubblicazione, ma non dicono nulla sulle effettive capacità didattiche;

resta la « simulazione » che, in questo modo, diventa una « sceneggiata » e il docente dovrebbe accattivarsi la commissione con un « coup de theatre » -:

se non ritenga di dover abolire il concorso indetto e di dover dare, attraverso strumenti più idonei, risposte adeguate alle legittime richieste economiche di tutti gli insegnanti salvaguardando e rispettando la loro professionalità e dignità.

(2-02182)

« Lenti ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

PALUMBO e AMATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

in data 27 dicembre 1999 la Provincia Regionale di Caltanissetta a firma del responsabile del settore pubblica istruzione ha disposto il trasferimento del segretario dell'Ic « Carafa » di Mazzarino all'Ic « Rapisardi » di Caltanissetta, sulla base di un nulla-osta del provveditore agli studi (prot. n. 15622 del 23 dicembre 1999);

una scuola, Ic « Carafa », viene privata del suo segretario di ruolo e deve ricorrere alle supplenze. Un'altra, Ic « M. Rapisardi », che ha funzionato bene per sei anni con un facente funzione, è costretta ad accettare, ad anno scolastico inoltrato e con tutte le complicazioni e i guasti del caso, un responsabile amministrativo che non conosce nulla dell'Istituto;

con la decisione illegittima adottata dalla Provincia si è tolto a chiunque ne abbia titolo il diritto di accedere all'Ic « M. Rapisardi », per svolgervi le funzioni di Responsabile amministrativo (supplenza, nuova nomina, trasferimento, reggenza eccetera);

questo trasferimento ha violato tutte le norme vigenti in materia di mobilità del personale della scuola e di quelle prima indicate, riguardanti il passaggio del personale Ata (Ausiliari Tecnico Amministrativi) dagli Eell allo Stato, come di seguito illustrato;

il personale Ata degli Itc fino al 25 maggio 1999 ha avuto un rapporto di lavoro con gli EE. LL. e un rapporto di servizio con le scuole;

la legge n. 124 del 3 maggio 1999, che ha sancito il passaggio di detto personale nei ruoli dello Stato, ha reciso tutte le ambiguità che derivavano dalla duplicità delle appartenenze (contrattuale con gli EE. LL., organizzativi con le scuole);

in ragione di questo passaggio, agli EE. LL. fino al 31 dicembre 1999 sono rimasti compiti residuali e prevalentemente contabili, come la retribuzione (articolo 3 del D.I. n. 184 del 23 luglio 1999);

le possibilità ulteriori di incidenza sullo stato giuridico del personale Ata (mobilità, nome, eccetera) da parte degli EE. LL. sono state confinate in alcuni specifici casi previsti dall'articolo 4 del D.I. n. 184 del 1999 e nella C.M. n. 245 del 15 ottobre 1999. In tale circolare, in relazione a numerosi quesiti formulati al ministero, è stato chiarito che il personale di ruolo degli EE. LL. poteva essere trasferito solo in sedi di nuova istituzione e solo se eccedente nella propria sede di servizio. Non esistono altri casi contemplati;

ad avviso dell'interrogante la Provincia Regionale ha operato detto trasferimento tenendo all'oscuro di queste operazioni le due scuole con totale spregio di tutte le norme sull'autonomia scolastica e garantendosi solo un formale avallo del Provveditore;

nelle OO. MM. (Ordinanze Ministeriali) sulle sue operazioni di avvio dell'anno scolastico da molto tempo viene disposto che il personale della scuola non possa essere messo in mobilità dopo il 20° giorno dell'inizio delle lezioni;